

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

415^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MANCINO (DC)	Pag. 16, 23
DISEGNI DI LEGGE		ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica	22, 24, 36
Presentazione di relazioni	3	FERRARI-AGGRADI (DC), relatore	22 e passim
Rimessione all'Assemblea	3	PISTOLESE (MSI-DN)	23, 27
Seguito della discussione:		FABBRI (PSI)	24, 26, 28
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):		* CHIAROMONTE (PCI)	24
PRESIDENTE	3 e passim	GUALTIERI (PRI)	25
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	3, 4	RIVA Massimo (Sin. Ind.)	25
* RASTRELLI (MSI-DN)	9, 35, 36	SCHIETROMA (PSDI)	26
* CALICE (PCI)	10	DE CATALDO (PSI)	27
SCEVAROLLI (PSI)	11	COMASTRI (PCI)	31
BIGLIA (MSI-DN)	13	TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	32, 52, 53
COVI (PRI)	14	PIERALLI (PCI)	32
BASTIANINI (PLI)	14, 26	VISCONTI (PCI)	36
PAGANI Maurizio (PSDI)	15	LOTTI Maurizio (PCI)	36
		BONAZZI (PCI)	52
		Votazione a scrutinio segreto	17

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,25).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Garibaldi, Loprieno, Pasquino, Pinto Biagio, Romei Carlo, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli, Venanzetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, a Oslo, per attività della Commissione affari generali dell'UEO.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 19 febbraio 1986, il senatore Vassalli ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello» (1675).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

PRESIDENTE. Su richiesta di un quinto dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, in data 19 febbraio 1986, il

disegno di legge: «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche» (1004), già assegnato in sede deliberante alla Commissione stessa, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1504-B.

Riprendiamo l'esame degli articoli...

MILANI ELISEO. Signor Presidente, domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Un momento, perchè sto terminando un'indicazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli al punto in cui è stato lasciato ieri sera. Chiedo scusa di questo ritardo dovuto alle indagini che dovevamo fare per sapere chi rappresentava stamane il Governo.

Abbiamo qui l'onorevole Ministro del bilancio. La sua competenza è piena e, quindi, sotto questo profilo, possiamo procedere, solo dicendo chiaramente che è veramente una cosa insolita che nemmeno il Presidente del Senato sia stato avvertito, almeno cinque minuti prima che cominciasse la seduta, di questo cambiamento che non è niente di straordinario se non ci fosse stato l'impegno, da parte del Ministro del tesoro, di dare una precisa risposta sull'articolo 10, per la verità prevista per ieri sera. Non si è fatto a causa

dell'ora in cui è terminata la seduta quando era ancora in corso l'esame dell'articolo 31.

Questo riafferma che il riguardo del Senato verso il Governo è pieno e mi fermo qui per non aggiungere altro.

MILANI ELISEO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, desidero proprio sollevare la questione relativa all'articolo 10. Ieri i membri di questa Assemblea hanno consentito a questa sua disposizione, a seguito di una proposta avanzata dal Governo, cioè ad accantonare l'articolo 10 in attesa di una riflessione, nell'intesa che soltanto la sera il Governo avrebbe sciolto la riserva che ancora manteneva.

Sento quindi di dover solidarizzare con il Presidente del Senato per la sua protesta nei confronti del Governo, però sottolineo...

PRESIDENTE. Non mi metta in difficoltà perchè, se nessun altro solidarizza, immagini come andiamo bene in due soli!

MILANI ELISEO. Sottolineo però, signor Presidente, che la questione rimane aperta: si dà o meno una risposta sull'articolo 10 prima di procedere alla votazione dell'articolo 31? Considero infatti importante deciderlo prima di affrontare l'articolo 31 in quanto non vorrei che un voto diverso da quello che la maggioranza si attende relativamente agli emendamenti sull'articolo 31 trascinasse di conseguenza anche il voto dell'articolo 10. Sarebbe invece importante che l'Assemblea si pronunciasse prima sull'articolo 10 e quindi chiedo al Presidente del Senato che si rivolga al Governo per sentire se il Governo stesso è disposto a sciogliere subito le sue riserve sull'articolo 10 consentendo al Senato di decidere sull'articolo 10 prima dell'articolo 31.

PRESIDENTE. L'osservazione, anzichè essere fatta stamattina, doveva semmai essere fatta ieri sera, ma avrebbe trovato la stessa

risposta che ora le do, in quanto ieri sera conducemmo il dibattito fino alla conclusione dell'esame dell'articolo 31, mancando soltanto le dichiarazioni di voto e le votazioni sugli emendamenti e sullo stesso articolo 31. Il problema semmai doveva essere sollevato prima che iniziassimo l'esame dell'articolo 31.

Per la verità, quando il Governo prese l'impegno di rispondere in fine seduta sull'articolo 10, non specificò se intendeva sciogliere la riserva prima o dopo la votazione dell'articolo 31. Anzi — come lei ricorda bene — mi opposi a che si arrivasse ad una determinazione del genere; si fissò perciò il termine della fine della seduta. Certamente manchiamo di maghi capaci di prevedere a quale punto della discussione ci saremmo trovati a fine seduta.

La prego quindi, senatore Milani, di non insistere sul suo rilievo, e naturalmente il Ministro del bilancio ci dirà, subito dopo la fine dell'esame e del voto sull'articolo 31, se è in condizioni — immagino che almeno, vi siano state indicazione da parte del Ministro del tesoro al Ministro del bilancio — di dare i chiarimenti necessari al Senato per poter procedere a sciogliere la questione dell'articolo 10 su cui vi era una riserva del Governo.

MILANI ELISEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, visto che lei mi ha chiesto di non insistere, anche se non sono convinto, non insisterò. Ritenevo e ritengo rilevante la votazione sull'articolo 10 agli effetti del voto sull'articolo 31, in quanto può succedere che un voto qualsiasi sull'articolo 31 possa trascinare con sé anche il voto sull'articolo 10.

Comunque, signor Presidente, non insisto in quanto lei ha già protestato col Governo a nome di tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. La connessione tra gli articoli di uno stesso disegno di legge è sempre evidente. Le cose che lei dice possono forse verificarsi, e lo vedremo in base ai risultati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 31 e della allegata tabella G modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *d*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguar-

da il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori

montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadri ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica

soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250.

17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonchè gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto

a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

TABELLA G

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI
AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA

S E T T O R I	Aliquota %
Agricoltura	0,683
Industria	} 2,22
Artigianato	
Personale marittimo navigante	
Gente dell'aria	
Lavoratori dello spettacolo	
Lavoratori dei giornali quotidiani	} 2,44 (1)
Commercio (e assimilati)	
Dipendenti da proprietari di fabbricati	
Servizi di culto	} 2,55
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	
Trasporti	2,72 (2)
Cooperative (3)	—

(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n. 1

(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

Su questi articoli sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta pomeridiana di ieri, su cui si sono già pronunciati il relatore ed il rappresentante del Governo:

Sopprimere il comma 8.

- 31.4 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

All'emendamento 31.1, sostituire le parole: « nella misura del 6,5 per cento » con le altre: « nella misura del 6 per cento ».

- 31.1/1 PIERALLI, POLLASTRELLI, CALICE, BOLLINI, ANDRIANI, CROSETTA, IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, MERIGGI

Al comma 8 sostituire le parole: « nella misura del 7,5 per cento » con le altre: « nella misura del 6,5 per cento ».

- 31.1 BASTIANINI, PALUMBO

Al comma 8 sostituire le parole: « nella misura del 7,5 per cento » con le altre: « nella misura del 6,5 per cento ».

- 31.12 COVI, CARTIA, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, ROSSI ARIDE, VENANZETTI

Al comma 8, in fine, sostituire le parole: « con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono per la parte eccedente complessivamente i 4 milioni di lire » con le altre: « con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, dei redditi da pensione, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale ».

- 31.2 BASTIANINI, PALUMBO

Sopprimere il comma 9.

- 31.5 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 10.

- 31.6 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Al comma 10 sostituire le parole: « somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000 » con le altre: « somma annua di lire 560.000 e di lire 280.000 ».

- 31.3 BASTIANINI, PALUMBO

Al comma 10 sostituire le parole: « somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000 » con le altre: « somma annua di lire 560.000 e di lire 280.000 ».

- 31.13 COVI, CARTIA, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, ROSSI ARIDE, VENANZETTI

Sopprimere il comma 11.

- 31.7 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 12.

- 31.8 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 13.

- 31.9 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 14.

- 31.10 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Al comma 17 sostituire le parole: « con esclusione delle aziende municipalizzate » con le altre: « e loro aziende speciali ».

- 31.11 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.4.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 31.4 tende a sopprimere il comma 8 dell'articolo 31. Abbiamo già precisato in sede di illustrazione degli emendamenti che il vero problema non riguardava la modifica dell'aliquota percentuale sui redditi, che dovrebbe costituire poi contribuzione per il fondo sanitario nazionale, bensì il complesso della materia, cioè la assoggettabilità dei redditi con questo nuovo impegno economico a carico dei contribuenti.

L'approvazione dell'emendamento presentato risolverebbe automaticamente tutti i problemi relativi agli altri emendamenti in

quanto è il primo emendamento per la sua importanza fondamentale. Fare, come si è fatto in quest'Aula, un discorso sulla quantità costituisce un elemento riduttivo rispetto alla questione di principio sollevata. Secondo noi non è possibile assoggettare redditi già colpiti dall'imposizione fiscale ad ulteriori operazioni di prelievo, perchè ciò viola il principio della unitarietà fiscale e la norma della legge n. 833. Comunque esso è un nuovo balzello imposto soltanto a fronte di un servizio le cui passività economiche sono determinate non tanto dal costo del servizio stesso, ma dagli sperperi operati in sede di gestione dell'assistenza sanitaria. Per questi motivi raccomandiamo all'Assemblea in sede di dichiarazione di voto l'approvazione dell'emendamento 31.4 soppressivo del comma 8 dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, devo richiamare a questo punto la loro attenzione sulla posizione dei tre seguenti emendamenti 31.1/1, 31.1 e 31.12. Ci troviamo di fronte al subemendamento 31.1/1 dei senatori Pieralli ed altri, tendente a ridurre l'aliquota dal 7,5 per cento — come previsto dal testo dell'8° comma dell'articolo 31 modificato dalla Camera dei deputati — al 6 per cento. Ci sono poi gli emendamenti 31.1 dei senatori Bastianini e Palumbo e 31.12 dei senatori Covi ed altri (di identico contenuto), tendenti a ridurre la predetta aliquota dal 7,5 per cento al 6,5 per cento.

Si tratta nella sostanza di due distinte ed autonome proposte emendative rispetto al testo dell'8° comma dell'articolo 31 modificato dalla Camera dei deputati, anche se la prima di tali due proposte si presenta, soltanto formalmente, quale subemendamento alla seconda.

Richiamo quindi la loro attenzione su questo punto. Ad evitare che il Senato sia chiamato a pronunciarsi due volte su una identica proposta, con la eventualità (che in base

al nostro Regolamento deve essere evitata) di risultati di voto contrastanti tra di loro, avverto che, nella ipotesi che il subemendamento 31.1/1 dei senatori Pieralli ed altri risulti approvato, non si procederà ad una seconda votazione sui due emendamenti 31.1 e 31.12, dovendosi ritenere senz'altro approvata la riduzione dell'aliquota dal 7,5 per cento al 6 per cento per effetto appunto dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 31.1/1. Nell'ipotesi invece che il subemendamento 31.1/1, presentato dal senatore Pieralli e da altri senatori, risulti respinto, si dovrà procedere ad una successiva unica votazione dei due emendamenti identici 31.1, presentato dai senatori Bastianini e Palumbo, e 31.12, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, tendenti entrambi a ridurre l'aliquota dal 7,5 per cento al 6,5 per cento. È questo un chiarimento che ho voluto dare affinché non nascessero poi battibecchi circa le procedure adottate.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista, chiedo che la votazione degli emendamenti 31.1 e 31.12, che come da lei specificato sarà una votazione unica, avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero dei senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo intanto alla votazione dell'emendamento 31.1/1.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, credo che la complessità dei problemi impliciti nell'arti-

colo 31, in particolare nel comma 8, giustifichi gli approfondimenti ed il dibattito svolto al Senato ed alla Camera e — perchè non dirlo? — giustifichi anche la varietà di accenti dei giudizi che si sono espressi tra di noi. Sollevo tale questione per rispondere in modo pacato — se ci riesco — al senatore Castiglione che ha prospettato una questione di varietà di comportamento del Gruppo comunista sia in Commissione che in sede di Assemblea.

La complessità di cui parlo è legata al fatto che questo articolo, in particolare nel comma 8, pone più problemi di quanto non sia immediatamente evidente. Si tratta infatti di idee su grandi questioni, come ad esempio su come finanziare il servizio sanitario nazionale, cioè se su base contributiva o su base fiscale, ed è riemersa in sostanza la validità — mi pare che questo giudizio sia unanime, e ci auguriamo che vi saranno atti di governo conseguenti in futuro — dell'impostazione della legge n. 833 del 1978, inavasa nella parte fondamentale che riguarda appunto la graduale fiscalizzazione del servizio sanitario nazionale; ma ritornano problemi irrisolti di fondo che gravano sul complesso della politica economica di questo Governo. Ve ne sono soprattutto due legati a questo articolo: l'inattendibilità di certe dichiarazioni di redditi e il trattamento di favore di una massa enorme di ricchezza privata costituita dai titoli di Stato. Di questo stiamo discutendo, senatore Castiglione, e ciò può anche giustificare — come ho detto all'inizio del mio intervento — richieste di approfondimento, varietà di accenti, pur nella sostanza di un orientamento di fondo unitario del Gruppo del partito comunista.

Eppure, nonostante la complessità e gli sforzi fatti dalla Camera dei deputati per migliorare tecnicamente il testo, questo orientamento sfavorevole di fondo lo abbiamo espresso votando contro, sia al Senato che alla Camera, l'impianto complessivo, non solo in relazione al comma 8 dell'articolo 31.

La complessità dei problemi, senatore Castiglione, aumenta anche per l'opposizione di fronte all'ambiguità della maggioranza, che è platealmente spaccata. Quando poi questa maggioranza cerca le «pagliuzze» nell'occhio

del Partito comunista e dimentica le travi, che ha in mezzo a sè, non si tratta più neanche di prediche inutili.

È diventato sempre più normale lo sport in cui si esercita questa maggioranza: fare l'opposizione a se stessa, nel caso specifico dell'articolo 31 presentando un ordine del giorno che dice: poi vedremo, poi provvederemo, poi cambieremo, intanto voto questo testo. Ma poi la maggioranza si oppone a se stessa e ammicca a quanti hanno protestato, legittimamente o meno, su tale questione. In questa situazione di confusione — ripeto — mi sembra poco evangelico comportarsi come il senatore Castiglione pretenderebbe dall'opposizione.

Nel merito vogliamo essere espliciti: riteniamo positiva, sia pure nell'ambito della complessità di questi problemi irrisolti che l'articolo 31 solleva, la tendenziale parificazione del trattamento contributivo fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Riteniamo positivo — con la premessa generale che ho fatto — lo sforzo di ampliamento della base impositiva su cui calcolare i redditi.

Le riserve nascono — e questi sono i problemi non solo specifici, ma generali — dalla diversità di trattamento dei redditi da capitale, da capitale azionario, obbligazionario, o da titoli di Stato, dall'esclusione — come è stato detto abbondantemente dal senatore Pollastrelli — dei redditi superiori ai 100 milioni di lire, dalla continuazione, nonostante la legge n. 833, di una logica contributiva e non fiscale nell'organizzazione del pagamento delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

La richiesta iniziale del senatore Riva, sulla quale abbiamo riflettuto, si presta ad una obiezione, ecco il motivo delle nostre perplessità in Commissione. Il ragionamento del senatore Riva avrebbe valore se poi ci fosse un Governo che governasse ed avesse intenzione di muoversi nella logica della fiscalizzazione: non mi pare che siamo in questa situazione. Tuttavia, noi abbiamo acceduto a quella prima proposta, ma c'è stato un voto in senso contrario dell'Assemblea.

La proposta di riduzione dell'aliquota che avanziamo, e la richiesta del voto segreto, ha

due sostanziali motivazioni. La prima: tutta la manovra della legge finanziaria — lo ha documentato il senatore Antoniazzi — sul terreno previdenziale, pur avendo accettato la logica di rapportare le prestazioni previdenziali all'aumento contributivo, ha aggravato, come ha detto Antoniazzi, in modo iniquo la parte contributiva. (*Richiami del Presidente*). In secondo luogo, l'impianto dell'attuale comma 8 dell'articolo 31 grava in modo spropositato sui redditi inferiori ai 40 milioni di lire che rappresentano il 90 per cento delle dichiarazioni di redditi dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

Ci sembra quindi questa una proposta di riduzione dell'aliquota equilibrata: ci auguriamo che l'Assemblea condivida la nostra posizione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i senatori socialisti voteranno contro l'emendamento proposto e contro tutti gli altri emendamenti all'articolo 31; accogliendo, pertanto, pienamente e con convinzione la richiesta del Governo, confermano le modificazioni già approvate all'articolo dalla Camera dei deputati.

Tale scelta discende da motivazioni concernenti il merito delle proposte emendative su cui più avanti ci soffermeremo brevemente, ma soprattutto da considerazioni politiche generali di fondo, prevalenti a nostro avviso su ogni altro aspetto. La vicenda della legge finanziaria per il 1986 è al centro di un ampio dibattito tra le forze politiche, sociali e nell'opinione pubblica. A noi pare, onorevoli colleghi, di dover sottolineare, sopra ogni cosa, il fatto che la lunga *impasse* non è soltanto espressione di un travaglio politico contingente, ma riflette anche una preoccupante situazione di logoramento istituzionale. E se l'enorme dispendio di energia e di lavoro di cui siamo stati protagonisti e spettatori in questi mesi servirà a riportare in primo piano nell'agenda politica e parlamen-

tare, recuperando il grande ritardo, i nodi istituzionali e di funzionalità del Parlamento — pensiamo ad esempio al voto segreto — finora confinati nelle pregevoli proposizioni della Commissione Bozzi, il bilancio non si chiuderà dopo tutto in modo totalmente negativo.

In questa direzione, certamente, si colloca la meritoria, vogliamo sottolinearlo ancora una volta, iniziativa promossa dal nostro presidente Fanfani al fine di evidenziare cause e rimedi della disfunzione di ordine strutturale e procedimentale della disciplina fissata dalla legge n. 468 del 1978. Da queste brevissime premesse conseguono chiare indicazioni circa le scelte che è necessario operare a questo punto del tormentato *iter* parlamentare del disegno di legge finanziaria. È dunque prioritaria rispetto ad ogni altra valutazione l'esigenza di portare a conclusione l'approvazione dei disegni di legge della finanziaria e del bilancio, evitando impuntature su aspetti della normativa che sono apparsi anche a noi, onorevoli colleghi, discutibili. L'introduzione di modifiche infatti comporta il rischio elevato di dover far ricorso ad un altro mese di esercizio provvisorio, con i conseguenti costi non solo finanziari. Si tratta di buttare al vento centinaia di miliardi che renderebbero assai difficile per tutti parlare di rigore e di risoluta volontà di risanamento della finanza pubblica. Si tratta di costi assai elevati anche in termini di funzionalità dell'amministrazione. Ciò non si giustificerebbe poi sul piano economico, proprio quanto i mutati e più favorevoli scenari dell'economia nazionale e internazionale propongono nuovi problemi che esigono risposte adeguate e tempestive da parte dei pubblici poteri. Ciò non si giustifica infine in ragione dell'esigenza, a cui non possiamo non essere sensibili, di salvaguardare la stessa credibilità del Parlamento.

Certamente, come si è accennato, sussistono nel testo del disegno di legge finanziaria trasmesso dalla Camera carenze che non si esauriscono nelle agevolazioni ferroviarie concesse a qualche categoria e negli oneri contributivi posti a carico dei lavoratori autonomi per il finanziamento del servizio sanitario. Se dunque non fossimo vincolati dal-

la scelta responsabile di evitare una quarta lettura, per le ragioni sinteticamente richiamate, anche noi avremmo proposto la revisione di alcuni aspetti dell'articolo 31 (le caratteristiche della nuova norma contributiva infatti si prestano a qualche critica, come hanno sottolineato i compagni Finocchiaro e Noce) pur non sottovalutando i proponimenti perequativi delle modificazioni operate dalla Camera che pur ci sono, nonché l'importanza della franchigia, forse modesta, accordata per i redditi complessivamente inferiore ai 4 milioni; noi avremmo in primo luogo chiesto di considerare l'inopportunità di gravare sul reddito dei fabbricati. Questa stessa legge finanziaria, in ragione dello stato di crisi del settore edilizio, accorda una proroga annuale dei benefici della legge Formica ed il Parlamento si accinge, opportunamente, a varare a favore dell'autonomia impositiva dei comuni la nuova tassa comunale sui servizi — la TASCO — destinata a gravare di fatto sul medesimo cespite. Tale proposta, onorevoli colleghi, al di fuori di qualsiasi logica di carattere corporativo, sarebbe ispirata dall'esigenza di evitare il rischio di aggravare ulteriormente la crisi del settore edile con tutti i suoi molteplici risvolti di carattere economico, occupazionale e sociale. A nostro avviso non meno opportuna sarebbe stata una modificazione dei termini e delle modalità di versamento dei contributi stabiliti dall'articolo 31, per rendere contestuale il pagamento dei contributi sanitari con l'autotassazione IRPEF al fine di risparmiare ai cittadini l'onere di dover ripetere nel mese di giugno le medesime file agli sportelli postali e bancari con i conseguenti oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Comunque, queste nostre idee potranno trovare una congrua soluzione in altra sede e in tempi meno frettolosi.

Gli emendamenti presentati all'articolo 31, e questo in esame, non ci sembra introducano correttivi reali e apprezzabili alle lamentate carenze della disciplina. D'altra parte, l'esigenza di rivedere le modalità ed i criteri di finanziamento della spesa sanitaria è stata opportunamente evidenziata nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Quindi, le ragioni che militano, signor Presidente e

onorevoli colleghi — torno a ripeterlo — a favore dell'approvazione definitiva della legge finanziaria appaiono decisamente ed indiscutibilmente prevalenti rispetto a quelle che vorrebbero viceversa modificarla. Allora è naturale chiedersi legittimamente il perchè di tanta intransigenza nel voler rinviare la legge finanziaria al quarto esame da parte della Camera dei deputati ed il perchè di tanta noncuranza per le contraddizioni ed incoerenze. Noi non comprendiamo il gioco e temiamo che sia troppo pericoloso. Ribadiamo con forza, per senso di responsabilità nei confronti del paese e per l'esigenza di far prevalere interessi generali su quelli particolari, per la chiara consapevolezza delle gravi difficoltà del momento, che i senatori socialisti voteranno contro le proposte di modifica avanzate. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra.*)

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, dichiaro a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che i senatori del mio Gruppo politico voteranno a favore di questo emendamento, con ciò volendo mostrare una coerenza di comportamento che è mancata e manca, a nostro avviso, in altri Gruppi che compongono questa Assemblea, dei quali fanno parte i presentatori dell'emendamento stesso. Ieri, in quest'Aula, abbiamo sentito svolgere argomentazioni comuni da parte del nostro Gruppo parlamentare, del Gruppo comunista, del Gruppo liberale e del Gruppo repubblicano e da tutti è stato sostenuto che l'istituzione del servizio sanitario nazionale comporta la fiscalizzazione della spesa necessaria e ciò vuol dire che si deve far fronte alla spesa necessaria mediante imposta.

La legge finanziaria istituisce ed aggrava un carico che ha la netta natura di imposta, di un'imposta che non tiene conto della capacità contributiva e del criterio di progressività fissato dall'articolo 53 della Costituzione, che non tiene conto, all'interno della

grande categoria dei lavoratori, siano essi lavoratori subordinati o autonomi, del principio di eguaglianza fissato dall'articolo 3 della Costituzione.

Sulla base di queste argomentazioni abbiamo sentito dichiarare espressamente dal senatore Palumbo, a nome del Gruppo liberale, che questo articolo è ingiusto, incostituzionale, immorale. Ma, sulla base di tali considerazioni, da parte del Gruppo liberale viene proposto un emendamento che consiste soltanto nel ridurre di un punto, dal 7,5 per cento al 6,5 per cento, l'onere a carico dei lavoratori autonomi. A noi sembra che tale riduzione percentuale sia insufficiente per eliminare ingiustizia, incostituzionalità ed immoralità. Ci sembra che si abbia di questi concetti — di ingiustizia, di incostituzionalità, di immoralità — una visione un po' troppo evanescente, tale che basta un minimo scarto per farla scomparire. Denunciamo, quindi, la contraddizione di questo comportamento, al quale, a nostro modo di vedere, si aggiunge la contraddizione del comportamento del Gruppo comunista, che presenta un subemendamento, in realtà un altro emendamento, tendente ad abbassare il 6,5 per cento, proposto dal Gruppo liberale e dal Gruppo repubblicano, al 6 per cento.

Anche qui si fa una grande battaglia per mezzi punti di percentuale, ma il risultato pratico qual è? I voti si divideranno: chi ha proposto il 6,5 per cento, nonostante la votazione segreta, non voterà per il 6 per cento, proprio perchè ha proposto il 6,5 per cento e ritiene che il crinale tra ingiustizia, immoralità ed incostituzionalità sia proprio lì, tra il 7,5 per cento e il 6,5 per cento e quindi non tra quest'ultimo e il 6 per cento. Viceversa, qualora questa votazione dovesse dare esito negativo e fosse quindi ammissibile la votazione sull'emendamento dei Gruppi liberale e repubblicano, il Gruppo comunista non voterà a favore giacchè ha ritenuto di doversi battere per il 6 per cento e non per il 6,5 per cento.

La conclusione a cui vogliamo arrivare è la seguente: con questa frammentazione di emendamenti si vuole deliberatamente favorire, nonostante le dichiarazioni di opposizione fatte, il passaggio dell'articolo quale

esso è, altrimenti tutti coloro che erano contrari a tale emendamento avrebbero votato la proposta di stralcio, che non comprometteva nulla, o la proposta di soppressione, o si sarebbero comunque trovati concordi sulla presentazione di un solo emendamento, anziché di questo ventaglio di ipotesi che, naturalmente, favorisce il frazionamento dei voti e quindi il mantenimento della legge quale essa è.

Il nostro Gruppo, che invece vuole essere coerente, in difesa dei lavoratori autonomi, voterà a favore di questi emendamenti perchè, essendo stato bocciato dall'Assemblea l'emendamento soppressivo, cerchiamo almeno di ridurre il male nei limiti minori possibili. Quindi voteremo a favore, pur avendo presentato un emendamento soppressivo che è stato respinto. (*Applausi dall'estrema destra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero precisare la posizione del Gruppo repubblicano, il quale voterà contro l'emendamento 31.1/1 del Gruppo comunista e voterà ovviamente a favore dell'emendamento 31.12 presentato dal nostro Gruppo. Vorrei approfittare dell'occasione per dire, in risposta all'intervento del senatore Scevarolli, che a me pare che si faccia una enfaticizzazione in ordine alla questione della necessità di varare, così come pervenutoci nel testo della Camera, il disegno di legge finanziaria. Siamo, se non erro, al 20 febbraio e in giornata la legge può essere approvata o al massimo entro domani mattina: la Camera ha tutto il tempo per affrontare le sole modifiche che pare saranno votate da quest'Assemblea, quella dell'articolo 31 e quella dell'articolo 10 relativa alle concessioni ferroviarie, per varare definitivamente il provvedimento entro il 28 febbraio.

La proposizione da parte nostra dell'emendamento risponde ad una questione di equità che ho già illustrato nel mio intervento di ieri, questione di equità che si è determinata

a seguito del coacervo che, con la modificazione data all'articolo 31 dalla Camera dei deputati, si è fatto tra reddito da lavoro dipendente o autonomo e redditi derivanti da cespiti patrimoniali. Di qui la nostra decisione della riduzione dell'aliquota dal 7,50 al 6,50 per cento. Non si può scendere più in basso per ragioni di compatibilità finanziaria. Sappiamo, infatti, che anche il nostro emendamento crea un costo per la finanza dello Stato, ma le ragioni di equità ci sembrano in questo caso del tutto prevalenti rispetto alla necessità del contenimento del deficit. (*Applausi dal centro-sinistra*).

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza dell'atteggiamento tenuto dal Gruppo liberale in questa vicenda e l'inusualità di questo comportamento ci portano a precisare, con grande pacatezza e con grande rispetto per le posizioni degli altri Gruppi, specie di quelli della maggioranza, il perchè, contravvenendo ad una regola di stile che ha sempre informato il nostro atteggiamento, questa volta abbiamo ritenuto di non poter accedere agli inviti del Governo a ritirare i nostri emendamenti.

Vi sono problemi di merito, che già sono stati sviluppati dal collega senatore Palumbo, sul livello eccessivo del prelievo per la contribuzione sanitaria, un livello eccessivo specie di fronte al ritardo ed alla incapacità delle forze politiche di trovare in una riforma organica del settore le motivazioni di un migliore servizio e di una minore spesa.

Ma vi sono soprattutto questioni di principio. Prima questione di principio: ci sembra non opportuno che, innovandosi in modo profondo in una materia, cioè introducendo per la prima volta un prelievo contributivo anche sui redditi da capitale, per ovviare magari ad una ingiustizia esistente, questo avvenga all'improvviso, nell'arco di poche ore, se non di poche mezz'ore, con un livello di informazione dei partiti *partners* della maggioranza che è da noi giudicato insuffi-

ciente rispetto al problema di principio che questa novità introduceva.

Inoltre vi è un problema di principio anche nei rapporti tra le forze politiche di una coalizione che non possono essere considerate marginali e che devono, quindi, avere possibilità e spazio per far valere, all'interno della coalizione, i propri punti di vista ed il proprio personale contributo.

Si dice — il collega senatore Scevarolli lo ha richiamato perchè ci ha dato ragione nel merito e, forse, anche sul principio — che ciò non si deve fare perchè si ritorna per una quarta lettura nell'Aula di Montecitorio. Ebbene, sostengo che, se non vogliamo mancare di rispetto all'altro ramo del Parlamento, questa non deve essere considerata una causa di non discussione in Senato, tanto più che l'ambito di discussione nell'altro ramo del Parlamento si limiterebbe al solo articolo 31 modificato da questo ramo del Parlamento.

Non vi è quindi, e concludo, nessun gioco dietro la posizione dei senatori liberali, ma soltanto la ferma convinzione che su materie di tanta delicatezza un atto di intransigente rigore servirà nel caso di specie, e soprattutto per i casi a venire. (*Applausi dal centro*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, annuncio il voto del Gruppo socialdemocratico in ordine al sub-emendamento 31.1/1 ed ai successivi emendamenti, in particolare quelli presentati dal Gruppo liberale e dal Gruppo repubblicano.

Il Gruppo socialdemocratico esprimerà un voto non di favore sugli emendamenti, non perchè condivida il testo su cui dobbiamo votare, ma in quanto ritiene che gli emendamenti presentati non siano sufficienti a riportare equità nel settore della contribuzione al servizio sanitario nazionale mentre, per contro, ritiene che gli emendamenti presentati siano politicamente molto dannosi. Ben altro dovrebbe essere fatto per riportare equità nel campo della contribuzione al ser-

vizio sanitario nazionale. Ne abbiamo parlato a lungo e non intendiamo ripeterci in questa sede: è un campo nel quale la confusione ed il disordine regnano sovrani, ma nel quale tuttavia il Governo si è impegnato — accettando l'ordine del giorno presentato in Commissione — a riportare entro breve termine ordine e razionalità. Noi ci fidiamo del Governo perchè apparteniamo ad una coalizione e ad una maggioranza che deve anche tener conto delle esigenze contingenti e particolari.

Se dovessimo riaprire quello che abbiamo definito il pentolone della finanziaria, troveremmo ben altre ingiustizie cui si dovrebbe porre rimedio. Riteniamo pertanto che saremmo punitivi e solleciteremmo la giusta protesta di altre categorie discriminate dalla legge finanziaria qualora privilegiassimo un problema che certamente esiste, che però non è l'unico e che oltretutto interessa sì categorie che sono ingiustamente toccate, ma che hanno una capacità contributiva ben diversa da altre meno abbienti e più bisognose che, qualora prendessimo in considerazione questi emendamenti, sarebbero ulteriormente discriminate.

Portare l'aliquota dal 7,50 al 6,50 o al 6 per cento a nostro avviso significa soltanto ingannare l'opinione pubblica ed eludere un problema che invece esiste. Riteniamo quindi che vi sia una grande urgenza sia politica che economica di chiudere l'esame della legge finanziaria. Non è vero, senatore Covi, che gli otto giorni che ci separano dalla fine del mese ci danno la garanzia che l'altro ramo del Parlamento possa approvare in via definitiva la legge finanziaria. Riteniamo pertanto che, al di là degli aspetti economici, anche sul piano del costume il ricorso ad un altro mese di esercizio provvisorio sarebbe distruttivo e sconvolgente particolarmente nella situazione economica e politica in cui ci troviamo.

A questo punto ciascuno si assumerà le proprie responsabilità. Per parte nostra invitiamo ancora il Partito repubblicano ed il Partito liberale a ritirare i loro emendamenti, perchè essi assumono una valenza politica sproporzionata al loro valore economico ed anche al loro valore di principio che non

abbiamo sottovalutato, ma che riteniamo superato dall'ordine del giorno accettato dal Governo. (*Applausi dal centro-sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, avevamo anche noi sostenuto la necessità di modificare l'articolo 31 e più volte ci siamo sentiti rispondere dal Governo che ciò sarebbe stato difficile, senza coinvolgere l'intero provvedimento. Lasciando ad una riflessione successiva la disputa, suggestiva peraltro, sulla natura del prelievo — fiscale, contributivo — il Gruppo democratico-cristiano puntava ad un abbassamento dell'aliquota ed alla riconsiderazione dei redditi dei fabbricati.

All'appello del Presidente del Consiglio di accelerare le procedure di approvazione della legge finanziaria abbiamo inteso rispondere positivamente. Nella nostra risposta c'erano, e ci sono, il desiderio di contribuire a raffreddare il clima di tensione che vive la maggioranza e la speranza che tutti, rinunciando alle posizioni di partenza, potessero fare altrettanto. Abbiamo tentato la via dell'intesa, disponibili a modificare e confermare il testo della Camera, purchè tutti e cinque i Gruppi di maggioranza convergessero su una posizione comune. Inutile ogni tentativo, anche per una sorta di irrigidimento socialista nei confronti dell'emendamento repubblicano che, più di quello liberale sulla soppressione di quella che viene chiamata imposta patrimoniale surrettizia, non si discosta dall'impianto dell'articolo 31, abbiamo preferito accogliere l'appello del Governo.

Le ragioni della adesione ci sono apparse, e sono, infatti, più forti del pur legittimo desiderio di cambiamento. Vorrei dare conto pubblicamente di questo nostro atteggiamento. Quando all'interno della maggioranza si registrano — ed è naturale — posizioni diversificate, compito dei Gruppi è di cercare un punto di incontro, una convergenza su una comune piattaforma. La logica delle

coalizioni è quella di recuperare le ragioni di tutti senza mortificazione di quelle di ciascuno. Se non è possibile realizzare un'intesa, il punto di riferimento di ogni maggioranza è e resta il Governo; e quando il Governo chiede a ciascuno dei *partners* di maggioranza di abbandonare le posizioni di partenza, a meno che non si tratti di questioni attinenti a principi irrinunciabili o a valori fondamentali propri di ciascuna forza politica, ognuno ha il dovere di aderire alla richiesta. Una maggioranza è tanto più forte quanti più elementi di coesione riesce a tenere insieme.

CHIAROMONTE. Non è il caso di questa maggioranza!

MANCINO. La suggestione dell'autonomia ad ogni costo di ciascun Gruppo talvolta indebolisce le maggioranze e complessivamente fa saltare ogni logica dello stare insieme.

Anche il Governo — me lo consentirà il ministro Romita, che quest'oggi vedo finalmente seduto al banco del Governo — di fronte a divaricazioni all'interno della maggioranza deve aprirsi al confronto e cercare spazi di intesa. L'irrigidimento, ogni irrigidimento non aiuta a rafforzare la coalizione. Devo pubblicamente dare atto al ministro Goria di aver offerto una sua disponibilità a non ostacolare possibili accordi purchè a cinque. Purtroppo l'accordo non si è realizzato. In una coalizione di Governo non ci sono regole elastiche a seconda della consistenza dei singoli Gruppi parlamentari. Escludono l'eccezione la pari dignità e l'eguaglianza delle posizioni dei singoli rispetto al complesso; in breve l'essenzialità di ciascuno rispetto alle soluzioni che si adottano in via definitiva. Non vorrei — e lo dico senza nessuna voglia di aprire una polemica — che i Gruppi maggiori di una coalizione venissero considerati di mera copertura a libere uscite di altri. Non trovo, onorevoli colleghi, alcuna ragione per discostarmi da queste regole, anche se nel merito convengo che resta del tutto aperta la questione e che vi è l'assicurazione del Governo di riordinare la materia anche nel corso dell'anno.

Votiamo l'articolo 31 nel testo presentato

dalla Camera e respingiamo, perciò, i tre emendamenti, quello presentato dal Gruppo comunista, quello presentato dal Gruppo repubblicano e quello presentato dal Gruppo liberale, perchè prevale in noi il senso di responsabilità, a fronte delle reazioni inevitabili del Governo ad un comportamento diverso! Lo stare insieme anche per questioni più generali richiede il sacrificio di una qualche specifica posizione diversificata. Lo abbiamo dimostrato nel corso dell'intera discussione sulla legge finanziaria e così è anche in questo caso. Almeno per noi. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1/1, presentato dal senatore Pieralli e da altri senatori.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 31.1, identico all'emendamento 31.12, sia fatta a scrutinio segreto.

Ricordo ai senatori, che di tanto in tanto lasciano la propria tessera di votazione a casa, di restituirla a votazione avvenuta, in quanto è capitato nei giorni scorsi che ben venti senatori hanno ritirato tessere che poi sono sparite. Avverto pertanto che, proclamata la votazione, chiameremo per appello nominale i senatori che hanno ritirato la tessera affinché la restituiscano.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agnelli, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Avellone,

Baiardi, Barsacchi, Bastianini, Battello, Bausi, Bellafiore Salvatore, Bellafiore Vito, Benedetti, Berlanda, Berlinguer, Bernassola,

Biglia, Birardi, Bisso, Boggio, Boldrini, Bolli-
ni, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifa-
cio, Botti, Bozzello Verole, Bufalini, Buffoni,
Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata,
Carli, Carmeno, Carollo, Carta, Cartia, Ca-
scia, Cassola, Castelli, Castiglione, Cavazzuti,
Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Chiarante,
Chiaromonte, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi,
Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.),
Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Co-
mastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini,
Cossutta, Costa, Covatta, Covi, Crocetta, Cu-
minetti, Curella,

D'Agostini, Damagio, De Cataldo, Del No-
ce, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola,
Del Prete, De Martino, De Sabbata, De Tof-
fol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Nicola, Di
Stefano, Donat Cattin, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti, Evangelisti,

Fabbi, Falcucci, Fallucchi, Fanti, Fassino,
Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute,
Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finestra, Finoc-
chiaro, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana,
Fontanari, Foschi, Fosson, Franco, Franza,
Frasca,

Galdieri, Gallo, Genovese, Gherbez, Giac-
chè, Gianotti, Gioino, Girardi, Giugni, Giura
Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli,
Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi,
Gualtieri, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, La Valle, Leopizzi, Libertini, Lipari,
Loi, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Macaluso, Maffioletti, Malagodi, Mancino,
Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti,
Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Ma-
scaro, Mazzola, Melandri, Melotto, Meoli,
Meriggi, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino,
Milani Eliseo, Mitterdorfer, Moltisanti, Mo-
naco, Mondo, Monsellato, Montalbano, Mo-
randi, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo, Noci, Novellini,

Orciari, Oriana, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio,
Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pastorino, Pa-
triarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Pertini, Pe-
trara, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Mi-
chele, Pintus, Pisanò, Pistolese, Pollastrelli,

Poliodoro, Poppi, Postal, Pozzo, Prandini, Proccacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Rebecchini, Ricci, Riggio, Riva Dino, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossanda, Rossi Aride, Rossi Gian Pietro, Rubbi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Santonastaso, Saporito, Scamarcio, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Signori, Signorelli, Spano Roberto, Spitella,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Tedesco Tatò, Tonutti, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vecchi, Vella, Venturi, Vernaschi, Vettori, Viola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Beorchia, Brugger, D'Amelio, Di Lembo, Ferrara Nicola, Filetti, Garibaldi, Loprieno, Pasquino, Pinto Biagio, Romei Carlo, Spadolini, Spano Ottavio, Taviani, Toros, Vassalli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cavaliere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 31.1, presentato dai senatori Bastianini e Palumbo, identico all'emendamento 31.12, presentato dal senatore Covi e da altri senatori:

Senatori votanti.....	282
Maggioranza	142
Favorevoli	131
Contrari	147
Astenuti	4

Il Senato non approva.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dai senatori Bastianini e Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.5, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal senatore Bastianini e dal senatore Palumbo, identico all'emendamento 31.13, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.7, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.10, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.11, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 e l'allegata tabella G modificati dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato, modificato dalla Camera dei deputati, nel testo proposto dalla Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensità del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire più località nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

5. Ai predetti settori di intervento è aggiunto il seguente:

lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

7. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.

8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 745 miliardi per l'anno 1986;
lire 613 miliardi per l'anno 1987;
lire 632 miliardi per l'anno 1988.

9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è elevato a lire 165 miliardi.

10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 50 miliardi per l'anno 1986;
lire 40 miliardi per l'anno 1987;
lire 40 miliardi per l'anno 1988.

12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennità di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalità richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera *c*), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvederà, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonchè la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria.

17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

18. Il Ministro dei trasporti impartirà con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato è tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le

scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operatività degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonchè al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

21. Il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — è autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e società di gestione.

22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in più annualità, la stessa Direzione generale è autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Onorevole Ministro lei intende dichiarare qual è la posizione del Governo sull'articolo 10?

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sottolineare, che nel comportamento del Governo in questa vicenda, che lei ha voluto prima ricordare, non c'è stata la benchè minima intenzione di mancare di rispetto al Senato o al Presidente del Senato. Si è trattato semplicemente di esigenze operative del Governo, legate anche ad impegni internazionali, che hanno fatto sì che oggi il Governo sia qui rappresentato non dal Ministro del tesoro ma da me, peraltro nella pienezza delle competenze e delle responsabilità proprie del Governo.

Detto questo, e passando all'articolo 10, confermo che il Governo è favorevole al contenuto della modifica proposta dalla Commissione sull'articolo 10.

Il Governo, peraltro, ribadisce le ragioni di opportunità che sollecitano l'approvazione più rapida possibile del disegno di legge finanziaria, una approvazione che, dopo l'ultima votazione a scrutinio segreto che si è tenuta in quest'Aula, potrebbe avvenire, ormai, senza ulteriori rinvii alla Camera del provvedimento. Non torno a sottolineare le ragioni dell'urgenza dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, legate alla necessità che il Governo possa, al più presto, disporre di un fondamento certo per la complessiva manovra economica per l'anno 1986 su cui basare anche le decisioni ulteriori di politica economica che le recenti vicende internazionali e interne ormai richiedono. C'è urgenza, dunque, non solo di chiudere l'esercizio provvisorio, ma anche di avere una base certa su cui Governo e Parlamento possano prendere le ulteriori decisioni.

Vorrei, inoltre, ricordare un'altra esigenza che è ricorsa ripetutamente nel dibattito politico svoltosi in questi giorni, l'esigenza cioè di alleggerire la legge finanziaria da una serie di impegni, iniziative e normative che l'hanno indebitamente appesantita. Il Governo si impegna ad affrontare, eventualmente, il tema preso in considerazione dalla modifica proposta dalla Commissione all'articolo

10, con un'apposita iniziativa legislativa da adottare con la massima urgenza, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria. In questo modo si darebbe un contributo anche ad alleggerire il disegno di legge finanziaria da ulteriori polemiche su un argomento che è certamente importante e fondamentale, come il Governo ha più volte sottolineato, soprattutto sotto il profilo morale, ma che rischierebbe ancora di caricare il provvedimento di pesi che non sono suoi propri.

L'indicazione del Governo quindi è di approvare il merito dell'emendamento, ma possibilmente di ritirarlo, accettando l'impegno del Governo ad affrontare il tema attraverso un'apposita iniziativa governativa. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo dunque non presenta emendamenti al testo della Commissione che — com'è noto — è diverso da quello che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ribadendo peraltro il suo auspicio per una rapida, definitiva approvazione del disegno di legge evitandosi il suo rinvio all'altro ramo del Parlamento. Il Governo ripete, nell'occasione, la sua buona volontà di studio, prima, e di proposta, poi, per vedere come risolvere i problemi toccati dalla norma in discussione. (*Commenti del senatore Bollini*).

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Intendo parlare a proposito delle dichiarazioni del Governo, come relatore sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, cerchi di aiutarci a pervenire sollecitamente al voto dell'articolo 10.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di avere il dovere, non soltanto per motivi di coerenza ma anche per rispetto di tutti i colleghi, considerato che il

nuovo testo è stato votato quasi all'unanimità — un solo senatore non l'ha approvato — in Commissione, di confermare che, nella sostanza, sostengo, come relatore, il contenuto del testo che è stato proposto dalla Commissione. Se da un punto di vista procedurale qualcuno vuole seguire un'altra strada, lo prego vivamente di dichiararlo, aggiungendo che se un'altra strada deve essere scelta il mio parere è che si deve optare per una strada di iniziativa del Parlamento e non del Governo.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, credo che dobbiamo chiarire questo argomento. Lei, signor Presidente, ha cercato di dare una interpretazione della dichiarazione del Governo che ha lasciato molte perplessità e dubbi. La verità è che se noi attualmente approviamo l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione, apportiamo una modifica al testo della Camera dei deputati e quindi il provvedimento deve tornare all'altro ramo del Parlamento. Esprimo questa considerazione, signor Presidente, perchè mi è sembrato di capire che si ritiene che se votiamo il testo proposto dalla Commissione, la legge finanziaria è definitivamente approvata. È chiaro che non è così e ho voluto fare questa precisazione...

PRESIDENTE. Non ho sentito nessuno ventilare questa ipotesi.

PISTOLESE. È l'opinione del Governo che ha lasciato dei dubbi.

PRESIDENTE. Una volta che il Senato approva il disegno di legge finanziaria in un testo modificato, quest'ultimo deve tornare necessariamente all'esame della Camera dei deputati.

PISTOLESE. Signor Presidente, lei ha chiarito questo aspetto, ma deve essere chiaro che se noi approviamo l'articolo 10 così come proposto, dobbiamo sapere che il prov-

vedimento torna alla Camera dei deputati. Questo deve essere ben chiaro e l'ho voluto specificare perchè il Governo non l'ha detto.

CHIAROMONTE. È una manifestazione di corporativismo.

PISTOLESE. Per questa ragione, comunque, preannuncio che il mio Gruppo parlamentare voterà contro l'articolo 10 nella formulazione proposta dalla Commissione.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi ci troviamo di fronte ad un atteggiamento del Governo che meriterebbe qualche precisazione, anche se dinanzi alla Commissione bilancio, che ha lavorato intensamente nella passata settimana, era presente la questione della modifica o non di un testo che, interamente confermato, è stato modificato solo nella parte relativa ad un comma dell'articolo 10. Nella Commissione vi è stata coscienza e responsabilità di quanto si stava facendo. Adesso vi è un appello ad approvare la legge e la legge è quella che abbiamo dinanzi a questa Camera, con l'unica modificazione apportata dalla Commissione bilancio. Pertanto, se è in questo senso l'appello del Governo, diciamo di essere favorevoli all'approvazione del testo. Naturalmente ci facciamo carico della questione: esiste una modifica rispetto al testo della Camera dei deputati che involge problemi rilevanti rispetto alle agevolazioni ferroviarie. I Gruppi politici di maggioranza hanno sottoscritto un impegno; abbiamo presentato un emendamento in Commissione e questo emendamento ha trovato il conforto della Commissione. Non ritengo che si sconvolgano i rapporti tra i due rami del Parlamento se il disegno di legge finanziaria tornerà alla Camera con una modifica non essenziale, ma rilevante a questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Mancino, in materia di trasporti, mi sembra che l'andata ed il ritorno siano normali! (*ilarità*).

MANCINO. Proprio per questo, signor Presidente, sono per una restituzione, per un ritorno del testo alla Camera dei deputati.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vedo con piacere che è cessato il «nervosismo ferroviario» che aveva per un momento colto il Senato. Vorrei contribuire a questa sdrammatizzazione, ma, nello stesso tempo, vorrei portare anche un elemento di chiarezza di argomentazioni e di chiarezza politica.

Ho inteso bene la dichiarazione del Governo e ritengo lo abbiano fatto anche gli altri colleghi. Quello che il collega Mancino ricorda ricostruendo dei fatti storici è verissimo e tutti in Commissione abbiamo sottoscritto quell'emendamento. Come socialisti riteniamo che il ripristino dello assetto definito da questo ramo del Parlamento sulla questione delle tariffe ferroviarie sia l'obiettivo a cui si deve tendere. Però, specialmente dopo che il Senato ha confermato il testo dell'articolo 31, evitando sotto questo profilo il ritorno alla Camera dei deputati, per noi fa premio su tutto la esigenza di una approvazione sollecita e definitiva da parte del Senato del disegno di legge finanziaria. Ed abbiamo udito in questo senso un chiaro appello da parte del Governo, se non abbiamo capito male, ed il Ministro avrà la compiacenza di confermarcelo.

Per noi quindi prevale su tutto questa esigenza politica; siamo convinti che essa corrisponda pienamente agli interessi del paese e, peraltro, annettiamo la massima serietà alla dichiarazione del Ministro quando dice che il Governo si farà carico di provvedere in altra sede, con altra iniziativa *a latere*, al ripristino del testo approvato dal Senato. Se questo è l'atteggiamento del Governo, e così chiaramente l'ho inteso, noi socialisti siamo per accogliere anche questo secondo appello e per privilegiare su tutto il resto la approvazione in quest'Aula, in via definitiva, del disegno di legge finanziaria. Troveremo gli strumenti necessari per epi-

merci in questo senso o attraverso un emendamento del Governo, o attraverso un emendamento del relatore (questo magari ce lo potrà suggerire ella, nella sua cortesia). Naturalmente non ne facciamo un dramma, ma questa è la nostra posizione, alla quale non annettiamo un carattere di contrasto con altre esigenze che pure rispettiamo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri senatori, facendomi carico dell'invito rivolto da diversi colleghi e ripetuto anche ora dal senatore Fabbri al Governo di chiarire — visto che sembra non si sia compiutamente capito — cosa propone, prego il Ministro del bilancio di darci una interpretazione autentica del suo dire.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo di aver indicato con chiarezza, la duplice esigenza che il Governo sente in questo momento: da un lato nella sostanza il contenuto dell'emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 10 — peraltro il Governo, come tutti sanno, fu contrario all'emendamento che è stato approvato dalla Camera — e dall'altro lato la necessità e l'urgenza di approvare al più presto la legge finanziaria. Il fatto che il Governo non presenti oggi a sua volta emendamenti, come ella, signor Presidente, ha prima rilevato, significa nella sostanza che, fatte queste valutazioni e rivolto questo appello alla Assemblea, il Governo si rimette ovviamente alle decisioni del Senato. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Mi sembra che sia chiarissima la posizione del Governo che ringrazio perchè, a parte questa rimessione che è stata confermata, avevo in precedenza compreso bene.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 10.

CHIAROMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIAROMONTE. Signor Presidente, ci troviamo di fronte a due questioni: ad una questione procedurale e ad una questione di sostanza.

La questione procedurale, dopo le dichiarazioni del ministro Romita, la considero un pasticcio inestricabile e mi permetto di spiegarlo subito. Cosa vuole il Governo? Vuole che si sopprima il testo dell'articolo approvato dalla Commissione? Presenti allora un emendamento soppressivo. In questo caso, onorevoli colleghi, non vale più nemmeno il testo di questo articolo approvato dalla Camera perchè cade tutto l'articolo che la Commissione ha proposto. Oppure presenti un emendamento sostitutivo riportando il testo della Camera. Ebbene, il Governo deve scegliere e questa è una questione che comporta un pasticcio procedurale abbastanza difficile.

C'è poi una questione di sostanza, onorevole Presidente. Per noi fa premio su tutto, caro senatore Fabbri, la dignità di tutti noi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Su questa questione si è scatenata una campagna propagandistica nel paese, giusta o sbagliata che sia. Credo che dobbiamo assolutamente approvare il testo presentato dalla Commissione per dare un colpo a questa campagna. Il permanente per i parlamentari in carica è fuori discussione. Si tratta di abolire altre agevolazioni e privilegi inammissibili. Questo dobbiamo ribadirlo! È una questione di sostanza e fa premio su tutto, caro senatore Fabbri, la dignità del Parlamento della Repubblica e dei singoli parlamentari, la mia e la sua e quella del Presidente del Senato.

Per questi motivi il Gruppo comunista prega tutti i colleghi di approvare il testo della Commissione che potrà essere poi approvato dalla Camera in due ore, onorevoli colleghi! Non si tratta di far perdere del tempo.

Ritengo che ogni altra argomentazione sia del tutto fuori luogo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non complichiamo la materia dei trasporti anche fissando gli orari alla Camera, senatore Chiaromonte. Non vorrei che arrivassero involontariamente in ritardo.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, il mio Gruppo è fermamente, ma molto fermamente, convinto che questo provvedimento debba essere votato nel testo approvato dalla Commissione del Senato. È un problema di procedura; ma è soprattutto un problema di dignità.

Il Presidente del Gruppo democristiano l'ha definito ripetutamente anche una questione morale: lo è veramente.

Voglio anche dire che noi dobbiamo tutelare in questa sede il nostro diritto di senatori a svolgere il nostro mandato secondo le nostre convinzioni e a votare nelle Commissioni e nell'Aula secondo quello che noi pensiamo e le maggioranze che si formano, ma dobbiamo anche tutelare il diritto della Camera a svolgere il proprio compito. Infatti, dobbiamo smettere di pensare che qualsiasi provvedimento che mandiamo alla Camera, lo mandiamo allo sbaraglio. Mi sono sentito dire ieri: non dobbiamo fare il salto nel buio di mandare provvedimenti alla Camera.

Ma cosa significa questo? Significa che la Camera non è in grado di affrontare in una settimana la sola modifica di un articolo sulle misure ferroviarie? A me sembra una cosa incredibile!

Pertanto, anche per rispetto nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, oltre che per la nostra dignità, dobbiamo votare il testo approvato dalla Commissione del Senato.

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà per il ripristino del testo già approvato dal Senato in prima lettura.

Ma io, signor Presidente, la voglio anche ringraziare per l'abile e complessa operazione di esegesi, sarebbe meglio dire di ostetricia del pensiero del Governo in proposito, salvo che...

PRESIDENTE. Mi declassi e mi chiami «capostazione».

RIVA MASSIMO. È stata un'operazione molto complessa e molto difficile da parte sua, signor Presidente, con esperto uso del forcipe perchè finalmente un pensiero emergesse, un pensiero rilevante in termini regolamentari: sì, no, rimessione.

Ebbene, siamo alla rimessione e proprio per questo vediamo una ragione in più, per il modo in cui essa è stata motivata, per votare a favore del testo della Commissione. La motivazione è analoga a quella accennata dal senatore Gualtieri: come parlamentari non possiamo accettare che un Governo venga a motivare le sue perplessità e i suoi dubbi sulla rimessione all'altro ramo del Parlamento di una parte minima del provvedimento soltanto perchè ha paura — questo è il termine esatto — della Camera dei deputati. È una situazione inammissibile sotto il profilo politico ed istituzionale: un Governo che ha paura del Parlamento è un Governo privo di legittimazione politica; che questa maggioranza sia ormai sfasciata lo abbiamo capito e questa ne è la controprova.

Anche per questa ragione votiamo il testo della Commissione, per riaffermare il diritto del Senato a non subire ricatti di questo genere, ma anche per riaffermare il diritto dell'altro ramo del Parlamento, dato che siamo in un sistema bicamerale, a rivedere le proprie posizioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BASTIANINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, la giustificazione che un rinvio all'altro ramo del Parlamento farebbe correre a questa legge dei rischi gravi...

BONAZZI. È una dichiarazione del Governo.

BASTIANINI. ...cioè una dichiarazione del Governo che noi non accettiamo, è stata

usata in quest'Aula prima per commettere un'ingiustizia, ed ora viene spesa per mantenere un privilegio.

I liberali non volevano che si commettesse un'ingiustizia, e non desiderano che la giustificazione serva a mantenere un privilegio. Pertanto chiediamo che sia mantenuto il testo votato in Commissione.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, sulla nostra scelta fatta sin dagli inizi sul motivo per cui questa legge finanziaria dovesse essere «strozzata», non ritorniamo in quanto le considerazioni sono evidenti e se ne riparlerà in sede di dichiarazione di voto finale. Le ragioni che sono state riproposte in quest'Aula in modo giustamente vibrato, dopo quello che stava succedendo, dal collega Chiaromonte, sono le stesse ragioni che hanno spinto me, ed i Capigruppo della maggioranza — non so se hanno aderito anche i liberali — a presentare l'emendamento che aveva portato alla modifica del testo. Sapevamo quello che facevamo.

Riteniamo che quelle ragioni siano ancora valide e pertanto voteremo il testo così come proposto dalla Commissione.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, l'ulteriore intervento del Ministro ci pone in una situazione diversa da quella che avevamo immaginato. Non siamo certamente insensibili alle ragioni di carattere morale e di difesa del prestigio del parlamentare, non troviamo giusta l'enfaticizzazione, se fossimo anche noi polemici dovremmo dire che è stato un Ministro della nostra parte politica a presentare la richiesta di cancellazione dei privilegi che nessun Gruppo parlamentare, neanche tra quelli dell'opposizione, aveva precedentemente presentato al Parlamento. Dato che

non ci sentivamo indecorosi prima, non ci sentiamo indecenti adesso.

Abbiamo collaborato alla stesura dell'articolo votato dalla Commissione e naturalmente non lo rinneghiamo. Ma poi nelle riunioni che si sono svolte ieri ci era parso di comprendere che a questo punto il Governo privilegiasse su tutto l'approvazione della legge finanziaria in questo ramo del Parlamento. Mi rendo conto anch'io che rinviare il provvedimento soltanto su questo punto di fronte all'impegno dell'opposizione a favorire una sollecita approvazione anche alla Camera dei deputati...

CHIAROMONTE. Anche della maggioranza.

FABBRI. La maggioranza prende lo stesso impegno, e quindi il pericolo del salto nel buio non ci dovrebbe essere, anche se — pur con tutto il rispetto verso l'altro ramo del Parlamento — sappiamo che quando i provvedimenti escono da questa Aula e passano alla Camera esiste un certo rischio e una qualche incertezza. (*Commenti e proteste dall'estrema sinistra*).

Ci saremmo pertanto attesi la presentazione di un emendamento da parte del Governo finalizzato a che la discussione della legge si concludesse in questo ramo del Parlamento. Ciò non è avvenuto e quindi noi non rinneghiamo la nostra adesione all'emendamento approvato in Commissione. Chiediamo però che si tenga conto dell'ordine del giorno che avevamo a questo proposito definito anche in Commissione. Ora non ci dissociamo dalla maggioranza e dal resto del Parlamento, se questa, come sembra, è la decisione generale che è prevalsa.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Signor senatore, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

DE CATALDO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo del-

l'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalla posizione assunta dal Gruppo cui fanno parte. (*Commenti del senatore Fabbri*).

PRESIDENTE. Lei ha troppa confidenza sulle sue preghiere, senatore Fabbri! La prego pertanto, senatore De Cataldo, di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

DE CATALDO. Mi asterrò.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

DE CATALDO. Signor Presidente, poichè ritengo che non siamo di fronte ad una questione morale, bensì ad un problema abbastanza demagogico (dovremmo anche far conoscere alla gente quali sono i poteri e le facoltà del Ministro dei trasporti in materia di concessioni e di autorizzazioni); poichè credo che le questioni morali debbono avere altro spessore ed altra levatura, poichè il voto contrario non implica alcuna modifica dell'articolo così come proposto dalla Commissione, dato che il disegno di legge dovrebbe comunque tornare all'altro ramo del Parlamento, dichiaro di astenermi. Lo faccio però protestando contro questo modo di affrontare i problemi attraverso i giornali facendo leva sulla disinformazione dell'opinione pubblica. (*Applausi dal centro*).

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, lei ha già parlato!

PISTOLESE. Ho già parlato ma per una questione procedurale sull'ordine dei lavori ed ora vorrei fare una dichiarazione di voto.

MARCHIO. Anche il senatore Fabbri lo ha fatto.

PRESIDENTE. Ma il senatore Fabbri dopo ha motivato un cambiamento di atteggiamento del suo Gruppo.

MARCHIO. Anche noi lo vogliamo fare.

MOLTISANTI. E stia attento un'altra volta!

PRESIDENTE. Allora comincia la sessione dei pentiti! Il senatore Pistolese ha facoltà di parlare.

* PISTOLESE. Signor Presidente, non dei pentiti, ma dei coerenti perchè siamo stati sempre contro questa disposizione. Volevo anzitutto richiamare alla sua attenzione le modalità di questa votazione perchè qui si è dimenticato che nel testo del disegno di legge alle pagine 25, 26 e 27 sono riportate le tre formulazioni: la prima formulazione del Senato, la formulazione della Camera e la formulazione della Commissione limitatamente al comma 15. Perciò, quando lei dirà «metto in votazione l'articolo 10» io le dico di no. Lei metterà in votazione il comma 15 dell'articolo 10 nella formulazione proposta dalla Commissione; diversamente quest'ultima diventerebbe arbitra di decidere, mentre è il Parlamento che deve approvare o meno la proposta fatta dalla Commissione. Dobbiamo pertanto prima votare l'emendamento proposto dalla Commissione al comma 15, dopo di che voteremo l'articolo.

PRESIDENTE. No, senatore Pistolese. La Commissione ha integrato l'articolo nel testo della Camera modificando il comma 15. Quindi l'Assemblea si appresta ad effettuare un'unica votazione sull'articolo 10 nel testo inviatoci dalla Commissione in questa forma. Onorevole presidente della Commissione, interpreto bene il suo pensiero?

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. In modo esattissimo, tant'è vero che nei documenti che abbiamo è riportato il testo della Commissione con la precisazione che, siccome la modifica è una sola, c'è prima un *omissis* e poi un altro *omissis*. Ma noi votiamo all'articolo 10 su tutto il testo della Commissione e lei ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. La ringrazio.

* PISTOLESE. Chiarito questo punto, vorrei però dissipare tutto quello che si è detto sul piano morale. Onorevoli colleghi, nella norma non si parla dei parlamentari, come ho già detto nella seduta di ieri; se leggete bene (perchè ho l'impressione che molti colleghi non leggano neanche il testo che si sta per approvare) il testo in questione riuscirete a capire che l'inciso inserito dalla Commissione bilancio tende a cancellare dall'articolo la frase che dice: «nulla è innovato circa le disposizioni di cui ai titoli I, II, III, IV, VII, IX e XI della legge». Si tratta di due milioni di persone, altro che parlamentari! Si tratta di impiegati dello Stato, funzionari, giornalisti, tutte categorie che non è che hanno un privilegio; si tratta di persone che quando hanno partecipato ad un concorso sapevano perfettamente che avrebbero avuto una determinata agevolazione e sapevano anche di averne diritto. Senatore Chiaromonte, pensi ad un impiegato della sua Calabria, che va a lavorare a Milano o a Torino perchè vince, ad esempio, un concorso alle Poste: se pensa poi di andare due o tre volte all'anno in Calabria a trovare la famiglia, si vede tolta questa possibilità. Quindi, sia ben chiaro, che non si tratta di un fatto morale che riguarda i parlamentari, ma di un fatto morale che colpisce due o tre milioni di cittadini che avevano non un privilegio, ma un diritto acquisito. Pensate per un attimo agli insegnanti elementari che vengono sbattuti da una parte all'altra e che possono rientrare nella propria sede una volta ogni tanto! Moralizziamo quindi la situazione: non si tratta dei parlamentari, ma di migliaia di migliaia di cittadini che vengono colpiti da questa norma che si vuole portare avanti su un piano morale e che invece è immorale ed ingiusta. Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro tale testo che si propone. (*Applausi dalla estrema destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione che ha modificato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32 modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscriverne nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.

5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della

legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.

8. Le parole «ogni trimestre» di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre «ogni semestre».

9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.

10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:

«All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939,

n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro».

13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente:

«I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo».

14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.

15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.

16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.

17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.

18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.

19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre

1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Mini-

stero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 1 e 2.

32.1 COMASTRI, CASCIA, MARGHERITI, DE TOFFOL, MORANDI, CANETTI, CROCCETTA, GUARASCIO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

COMASTRI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento, come chiaramente si evince, tende ad eliminare dalla legge finanziaria un argomento che riteniamo e pensiamo, a ragione, estraneo a questa legge. La materia infatti — come è noto — è regolata dalla legge n. 968 del 1977 la quale dispone che il 13 per cento del gettito derivante dalle tasse di concessione per porto di fucile deve costituire un fondo da destinarsi in misura proporzionale — 57 per cento e 43 per cento rispettivamente — alle associazioni venatorie e all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina. Quest'anno la legge finanziaria nel suo testo originale fissava tale fondo in una cifra di 7 miliardi e 360 milioni. Quanto previsto dal testo originario della legge finanziaria già penalizzava le associazioni venatorie, decurtando di circa 2 miliardi rispetto agli anni precedenti la consistenza del fondo ad esse destinato. Si stabilisce infatti quest'anno una cifra superando il meccanismo percentuale stabilito dalla legge in forza della quale si dotava il fondo di circa 9 miliardi, essendo questa la cifra corrispondente al 13 per cento degli oltre 70 miliardi che i cacciatori pagano per le tasse di concessione nazionale.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue COMASTRI). A questo danno originario, onorevoli colleghi, si è aggiunta una beffa scaturita da quello che io, ma non credo solo io, considero incomprensibile voto della Camera che ha azzerato totalmente tale fondo per ciò che riguarda le associazioni venatorie.

L'emendamento 32.1 da noi presentato e che sto ora illustrando, è volto a ricondurre l'argomento nel suo alveo naturale, in primo luogo perchè non ci sembra opportuno che la legge finanziaria si occupi di questo problema. Da più parti si è sostenuto che non è opportuno considerare questa legge come l'occasione per discutere di ogni argomento e

per affrontare problemi che invece sono, o potranno, in maniera più organica, essere regolati da apposite norme: è proprio questo uno dei casi.

La materia è infatti già regolata, ed inoltre il Ministero dell'agricoltura e foreste ha predisposto — ce lo ha annunciato — un disegno di legge di modifica della legge n. 968 del 1977. L'onorevole Santarelli, sottosegretario per l'agricoltura e foreste, ha già annunciato alla nostra Commissione agricoltura che presto esso sarà discusso.

Affrontare, signor Presidente, signor Ministro, così come si fa nella legge finanziaria, questo specifico e particolare argomento si-

gnifica discutere sull'opportunità o meno di mantenere il trasferimento destinato alle associazioni venatorie, finalizzato a compiti di istituto che le stesse associazioni venatorie devono svolgere, senza tener conto dell'intero problema relativo alla conservazione della fauna, alla difesa dell'ambiente e alla regolamentazione della caccia. Per noi si tratta di un errore molto grave, non solo e non tanto perchè, con questo atto, si privano le associazioni venatorie di fondi indispensabili alla loro sopravvivenza ma, e soprattutto, perchè si dà un ulteriore colpo alla tutela dell'ambiente e della fauna. Questo per noi è l'aspetto più grave ed importante.

Si è voluta far passare, nel paese, l'opinione che lo Stato mette a disposizione dei cacciatori una somma destinata al concretizzarsi della loro attività. Se così fosse, anche noi saremmo contrari. Non si capirebbe infatti perchè lo Stato dovrebbe intervenire, anche se con una cifra modesta, a sostenere questa attività del tempo libero.

Leggendo i resoconti del dibattito avvenuto alla Camera in merito al problema, si evince chiaramente che gli onorevoli deputati hanno ritenuto che i fondi previsti fossero un contributo dato a questo scopo e a fondo perduto. Lei sa bene, signor Ministro, che così non è. Non si tratta infatti di un contributo, ma solo ed esclusivamente di un trasferimento di parte delle tasse di concessione pagate dai cacciatori, trasferimento che viene attribuito a consuntivo alle associazioni venatorie riconosciute, in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti, «sempre che» — e cito letteralmente quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 25 della legge n. 968 — «i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30». Altro che contributo! Questa somma è un trasferimento che lo Stato fa alle associazioni venatorie perchè esse svolgano precisi compiti, indicati chiaramente all'articolo 30 della legge, «e ciò purchè» — e cito di nuovo testualmente — «le associazioni venatorie provvedano a promuovere e a diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e

degli ambienti naturali, a collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e delle regioni, a proporre all'autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie venatorie, a curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie stesse». Signor Presidente, onorevoli colleghi, se il nostro emendamento non sarà accolto chi svolgerà i compiti delicati ed importantissimi che prima annunciavo? Con chi si confronterà il legislatore nel momento in cui, e i tempi sono maturi, verrà varata e discussa la nuova legge venatoria? Credo sarà opportuno avere punti di riferimento certi, e cioè le associazioni venatorie, se non si vorrà andare allo sbaraglio nell'affrontare, ed io mi auguro che ciò avvenga presto, questo delicato e dirompente problema.

Erano queste le brevi considerazioni che volevo svolgere. Invito pertanto gli onorevoli colleghi a voler correggere con il proprio voto quello che io considero un incidente di percorso avvenuto alla Camera. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Sono contrario.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Comastri e da altri senatori.

Non è approvato

PIERALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. No, no, onorevoli colleghi, per cortesia... Dal senatore Colajanni in poi no. Dal senatore Colajanni, dal senatore Patriarca, Scoppola e Costa. Sul vostro onore vi prego di astenervi. I senatori Colajanni, Patriarca, Scoppola e Costa sono pregati di astenersi

dal voto. Prego i colleghi che sono entrati in Aula quando ho avvertito di chiudere le porte di astenersi dal voto, di non partecipare al voto.

PATRIARCA. Colajanni è entrato con me.

PRESIDENTE. Avevo già pregato il senatore Colajanni di non votare (*Commenti del senatore Colajanni*). Senatore Colajanni, io ho visto lei, il senatore Costa, il senatore Patriarca e il senatore Scoppola. Vi ho visto di qui. Gli altri posso non averli visti. Ecco perchè mi appello...

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non per fare cose odiose... Ma il senatore Ricci è entrato dopo.

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Tarabini, io non sono in grado di fare l'elenco di coloro che non devono votare, perchè ho visto solo alcuni colleghi. Non so se anche altri siano entrati. Ho visto alcuni colleghi e li ho indicati: sono i senatori Colajanni, Patriarca, Scoppola e anche il senatore Fassino.

SCOPPOLA. Io ero dentro. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Repliche dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io mi appello alla sensibilità politica dei colleghi che sono entrati dopo, perchè non votino se sono entrati in Aula dopo che il Presidente ha ordinato la chiusura delle porte. Non sono in grado di sapere chi è entrato da sinistra, da destra o di fronte. Non sono in grado di poter fare questo. Ritengo però che ogni senatore abbia in sè la capacità e la serietà di decidere se ha titolo o no di partecipare al voto. Mi auguro che ogni collega abbia questa sensibilità.

Si vota allora l'emendamento 33.1. Rinnovo la preghiera che partecipino al voto soltanto coloro i quali erano presenti prima che ordinassi la chiusura delle porte.

SCOPPOLA. Poichè il senatore Colajanni mi ha chiamato in causa, io dichiaro sulla mia parola che ero in Aula nel momento in cui...

PRESIDENTE. Potrà parlare per fatto personale a fine seduta. Ho già indetto la votazione, senatore Scoppola.

PATRIARCA. Poichè votano anche gli altri, voterò anch'io.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.
2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

33.1 MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: "compreso tra 500 e 2.000 milioni" è sostituita dalla seguente: "inferiore a 1.000 milioni".

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: "entro sei mesi dalla data dell'offerta" è sostituita dalla seguente: "entro sei mesi dalla data dell'aggiudicazione".

3. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è soppresso.

4. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto il seguente comma:

"L'anticipazione è accreditata all'impresta all'atto della stipula del contratto d'appalto o di concessione, previa presentazione

di idonea polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti od imprese autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro"

5. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge la facoltà delle Amministrazioni e delle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, degli enti locali o di altri enti pubblici, di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa quando si riconosca che l'importo contrattuale è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto delle variazioni dei prezzi intervenute successivamente all'offerta.

6. Le regioni pubblicano, con periodicità trimestrale, un "notiziario regionale degli appalti pubblici e concessioni" relativo ai lavori da eseguirsi nel territorio regionale. Il notiziario deve contenere la descrizione analitica dei seguenti elementi:

a) le gare di appalto indette per il trimestre successivo, di importo a base d'asta pari o superiore a lire 100 milioni, e le relative condizioni di partecipazione;

b) le gare di appalto effettuate nel trimestre precedente, di importo a base d'asta pari o superiore a lire 100 milioni, gli aggiudicatari, il numero dei partecipanti, le condizioni di aggiudicazione;

c) le varianti in corso d'opera e le perizie suppletive pari ad almeno il 20 per cento dell'importo iniziale dei lavori, gli affidamenti a trattativa privata, gli importi liquidati per la revisione dei prezzi relativi al trimestre precedente;

d) le penali e le sanzioni applicate a carico di aggiudicatari per ritardi ed inadempienze, nonché gli eventuali premi di accelerazione accordati;

e) le concessioni affidate nel trimestre precedente o da affidare in quello successivo con la indicazione delle caratteristiche delle concessioni medesime e delle eventuali variazioni degli affidamenti già effettuati.

7. I soggetti di cui al precedente comma 5 sono tenuti a comunicare alle regioni inte-

ressate le notizie occorrenti per la predisposizione del "notiziario regionale degli appalti pubblici e concessioni" con le modalità dalle stesse stabilite.

8. Il termine fissato dalla regione per le notizie è perentorio. Il notiziario è pubblicato come allegato del *Bollettino Ufficiale* della regione.

9. Per gli affidamenti di lavori inferiori a lire 100 milioni e superiori a 50 milioni è predisposto a cura dei comuni e delle province, e pubblicato nei rispettivi albi pretori, l'elenco mensile dei lavori aggiudicati con l'indicazione del loro importo e dei ribassi praticati, nonché di ogni lavoro affidato a trattativa privata ».

33.2 VISCONTI, CALICE, BOLLINI, CROCCETTA, ANDRIANI, ALICI, LOTTI
Maurizio, ANGELIN, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli. (*Proteste dall'estrema sinistra. Vivace scambio di apostrofi tra i senatori Patriarca, Buffoni, Colajanni e Scoppola. Ripetuti richiami del Presidente che invita i senatori Questori a far sgombrare l'emiciclo.*)

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo dell'articolo 33 da noi presentato riguarda la materia introdotta dal Governo con la legge finanziaria e concernente la revisione dei prezzi nell'appalto delle opere pubbliche. Deve tenersi presente, in proposito, che tutta la materia riguardante il costo delle opere pubbliche era affidata, attraverso un disegno di legge governativo, attraverso plurimi disegni di legge di iniziativa parlamentare, alla cura e allo studio dell'8ª Commissione permanente del Senato. (*Brusio in Aula.*)

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di collaborare. Non posso fare altro che richiamarmi alla vostra cortesia ad essere più silenziosi in modo che il senatore Rastrelli possa proseguire nel suo intervento.

RASTRELLI. Dicevo, signor Presidente, che l'emendamento riguarda una materia molto delicata che, specificamente, attiene al

campo della revisione dei prezzi delle opere pubbliche e dei pubblici appalti, però, più generalmente, riguarda il costo dell'esecuzione delle opere, così come articolato in base alla legislazione attualmente vigente sulla amministrazione e contabilità dei lavori pubblici.

La materia, molto complessa, era già affidata, attraverso un disegno di legge governativo e plurimi disegni di legge di iniziativa parlamentare alla 8ª Commissione permanente del Senato che aveva svolto in proposito un ottimo lavoro. Improvvisamente il Governo, con questa norma introdotta nella legge finanziaria, ha sconvolto i programmi di lavoro dell'8ª Commissione ed ha introdotto una normativa che riguarda soltanto un aspetto della complessa materia, quale quello della revisione dei prezzi, senza considerare tutta l'articolazione successiva che pure l'8ª Commissione del Senato stava analizzando ed aveva proficuamente esaminato.

A me sembra che, al di là della norma, esista un pericolo concreto: una norma così disorganica introdotta nella legge finanziaria, dove la limitazione è soltanto collegata al periodo annuale della durata dei lavori, con una serie di ulteriori difficoltà operative, finirà per sconvolgere l'attuale assetto dei lavori delle imprese e delle contabilità della pubblica amministrazione. Riteniamo assai più utile che la materia venga stralciata e che sia restituita all'8ª Commissione del Senato la competenza ad esaminare proficuamente tutto il contesto e ad operare, quindi, una modificazione generale della contabilità dei lavori pubblici che oggi si appalesa necessaria. D'altra parte che questa sia una verità è dimostrato non soltanto dal nostro emendamento soppressivo, ma anche da un altro emendamento presentato da altri colleghi, tendente a modificare complessivamente la norma proposta con la legge finanziaria, introducendo quei diversi concetti che formano proprio oggetto dello studio fatto dall'8ª Commissione.

Insistiamo, pertanto, per un motivo di organicità — considerando peraltro che la norma in questione non comporta modificazioni al tetto complessivo delle entrate o delle spese previste dalla legge finanziaria — af-

finchè si proceda alla votazione e, possibilmente, alla soppressione dell'articolo 33 che non ha alcuna ragione di essere nell'attuale contesto della legge finanziaria.

VISCONTI. L'emendamento 33.2 da noi presentato si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei che entrambi gli emendamenti fossero ritirati per il seguente motivo: in Commissione vi è stato un generale riconoscimento che il testo approvato dalla Camera dei deputati merita di essere modificato in alcuni punti e non ho motivo di tacere il fatto che alcune proposte del Gruppo comunista mi sembrano più opportune di quanto previsto dall'attuale formulazione. Se però ora procediamo a modifiche, soppressioni e così via, non risolveremo il problema. Abbiamo un testo che non soddisfa e non è rispondente alla situazione attuale. C'è la volontà di migliorarlo in alcuni punti: si approvi quindi il testo come proposto dalla Commissione e, quanto prima, si assumano iniziative per cercare di migliorarlo.

Pertanto, il mio parere è che si debbano ritirare i due emendamenti. Nell'ipotesi che ciò non sia possibile o non sia accettato, esprimo parere contrario.

ROMITA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, sentito il parere del relatore, insiste per la votazione del suo emendamento?

* RASTRELLI. Signor Presidente, devo precisare che la richiesta del relatore non può interessare un emendamento soppressivo. Semmai potrebbe interessare un emendamento propositivo come quello comunista per il quale il voto contrario dell'Assemblea potrebbe costituire precedente. Poichè, inve-

ce, la nostra richiesta si limita alla soppressione, ritengo che l'emendamento possa essere votato.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, avendo ascoltato l'invito del relatore a ritirare l'emendamento, insiste per la votazione dell'emendamento stesso?

LOTTI MAURIZIO. Ho ascoltato, signor Presidente, la richiesta del relatore, ma — ce ne dispiace — non possiamo accoglierla per un motivo che già il relatore nel suo intervento ha enunciato.

Abbiamo presentato questo nostro emendamento in sede di prima lettura al Senato della legge finanziaria perchè ci accorgemmo che il contenuto dell'articolo 33, così come proposto dal Governo, era difficilmente agibile e, con tutta probabilità, avrebbe conseguito effetti diversi, e persino perversi, rispetto agli intendimenti che sembravano aver ispirato l'iniziativa del Governo stesso.

Purtroppo si è verificata al Senato una situazione in base alla quale la maggioranza ha ritenuto di dover stralciare l'articolo 33, impedendo che si entrasse nel merito di una proposta emendativa, quella presentata dal compagno Visconti e da altri senatori, che ci sembrava avesse un contenuto certamente più corretto, più agibile di quello del Governo e che, guarda caso, aveva trovato anche adesione sia nelle organizzazioni sindacali, sia in altre forze politiche — anche se poi ciò non è stato esplicitato nel voto — ed anche nel mondo dell'imprenditoria privata, pubblica e cooperativa. Riteniamo, pertanto, che sia stato un grosso errore quello compiuto dalla maggioranza in Senato, in sede di prima lettura della finanziaria, non aver voluto entrare nel merito della nostra proposta, eventualmente correggendola, per arrivare ad un voto sulla stessa.

Alla Camera si è verificato un fatto che noi giudichiamo abbastanza strano. Si è preferito seguire la strada di un articolo-manifesto, tale è — l'ho già detto e lo ripeto — l'articolo 33 della legge finanziaria, articolo motivato anche da ispirazioni corrette, ma certamente non utile allo scopo. Pertanto abbia-

mo riproposto la nostra formulazione che proponemmo già al Senato in sede di prima lettura della finanziaria.

Ho voluto ricostruire l'*iter* di questo articolo e del nostro emendamento proprio per provare che non accettiamo l'invito del relatore non per fare un dispetto, ma proprio per rimarcare la coerenza con la quale il Gruppo dei senatori comunisti, in questa materia tanto delicata, si è mosso, coerenza che dimostrerà anche in 8^a Commissione in sede di discussione del disegno di legge n. 1004 relativo al riordino degli appalti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato l'articolo 33 del testo approvato dal Senato:

Art. 34.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata

la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

Lo metto ai voti

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni agli articoli 34, 35 e 36 del testo approvato dal Senato, divenuti rispettivamente articoli 35, 36 e 37 del testo approvato dalla Camera.

Passiamo all'esame dell'articolo 38 del testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato l'articolo 37 del testo approvato dal Senato:

Art. 38.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle relative tabelle.

L'articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.652 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 213.015 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito

utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegata alla presente legge.

7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

8. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Avverto che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifiche alle Tabelle A, B, C e D (1), approvate dal Senato:

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988	1989 e successivi	Anno terminale
... Omissis ...					
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	40.000	50.000	—	—	—
... Omissis ...					

A. - MINISTERI

(1) Per le voci e le cifre modificate dalla Camera dei deputati la modifica introdotta è stampata in neretto.
Per le voci e le corrispondenti cifre sopresse dalla Camera dei deputati, la soppressione è specificata in neretto, voce per voce, recandosi in corsivo la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra.
Le voci e le corrispondenti cifre alle quali la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni, vengono omesse.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

... *Omissis* ...

Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna

500	500	500
218.300	388.300	397.300

MINISTERO DEL TESORO

... *Omissis* ...

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980

soppresso soppresso soppresso

... *Omissis* ...

Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

427.000 427.000 427.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
<i>(milioni di lire)</i>			
... <i>Omissis</i> ...			
Nuova disciplina della finanza regionale	7.000	1.410.000	1.400.000
... <i>Omissis</i> ...			
Provvedimenti a favore di portatori di handicaps	10.000	15.000	25.000
	4.623.322	5.506.808	5.357.916

MINISTERO DELLE FINANZE

... *Omissis* ...

Riforma dell'IRPEF - riassorbimento drenaggio fiscale	5.250.000	7.400.000	8.600.000
Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni	10.000	200.000	200.000
	5.434.350	8.034.700	9.341.800

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

... *Omissis* ...

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	100.000	200.000	300.000
--	---------	---------	---------

... *Omissis* ...

Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito	10.000	20.000	30.000
	302.765	551.065	771.865

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

... *Omissis* ...

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984	28.000	—	—
	158.700	170.700	200.700

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

... Omissis ...

Piano nazionale per l'informatica	93.000	85.000	85.000
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore	102.200	213.100	307.400
Programma di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per iniziative giovanili volte alla prevenzione della tossicodipendenza	10.000	10.000	10.000
	354.645	477.545	621.845

MINISTERO DELL'INTERNO

... Omissis ...

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	20.000	20.000	20.000
--	---------------	---------------	---------------

... Omissis ...

Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane)	19.123.600	25.195.000	26.263.200
---	-------------------	-------------------	-------------------

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

... Omissis ...

19.210.850	25.284.700	26.353.900
-------------------	-------------------	-------------------

... Omissis ...

MINISTERO DEI TRASPORTI

... Omissis ...

Copertura deficit delle aziende di trasporto	soppresso	—	—
Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 ..	—	160.000	160.000
	75.700	240.700	305.700

... Omissis ...

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

... Omissis ...

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

Promozione e coordinamento delle politiche per il risparmio energetico	5.000	10.000	10.000
---	--------------	---------------	---------------

... *Omissis* ...

11.450	16.450	16.450
---------------	---------------	---------------

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

... *Omissis* ...

Proroga al 31 dicembre 1986 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria	205.000	—	—
	8.514.000	8.977.000	9.623.800

... *Omissis* ...

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
	<i>(milioni di lire)</i>		
Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello Stato	235.000	280.000	280.000
Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo	—	50	300.000
	282.500	327.550	619.500
	39.644.722	50.264.658	54.001.776

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interventi per calamità naturali	150.000	250.000	250.000
---	----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...

192.000	292.000	292.000
----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento...	1.100.000	2.200.000	3.300.000
---	------------------	------------------	------------------

Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condi- zione di capitale d'Italia	25.000	175.000	250.000
--	---------------	----------------	----------------

1.125.000	2.375.000	3.550.000
------------------	------------------	------------------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

... *Omissis* ...

<i>Finanziamento del piano decennale della grande viabilità</i>	soppresso	soppresso	soppresso
---	------------------	------------------	------------------

... *Omissis* ...

255.000	260.000	165.000
----------------	----------------	----------------

... *Omissis* ...MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO... *Omissis* ...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
	(milioni di lire)		
Servizi all'innovazione per l'impresa minore	20.000	30.000	40.000
Incentivi per l'acquisizione dei servizi reali da parte delle piccole e medie imprese... ..	soppresso	soppresso	soppresso
Incentivi per le piccole e medie imprese	120.000	40.000	40.000
... Omissis ...			
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	95.000	145.000	150.000
... Omissis ...			
Piano finanziamento ENEA 1985-89	480.000	1.070.000	1.100.000
Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio	20.000	30.000	70.000
	950.000	1.395.000	1.485.000

... Omissis ...

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

... Omissis ...

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
<i>(milioni di lire)</i>			
Interventi a favore della regione Sardegna	soppresso	230.000	300.000
... <i>Omissis</i> ...			
Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione	1.425.000	2.700.000	3.000.000
... <i>Omissis</i> ...			
	5.890.000	9.290.000	7.479.000
	17.677.874	21.178.674	27.068.807

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1986	1987	1988
--------------------------------------	------	------	------

... *Omissis* ...

MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale (cap. 1008) **soppresso** **soppresso** **soppresso**

... *Omissis* ...

Legge 8 febbraio 1973, n. 17: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cap. 1009) **soppresso** **soppresso** **soppresso**

... *Omissis* ...

Avverto che, su segnalazione della Camera dei deputati, nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 1986, recante indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale, la voce: «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale dell'Italia», esposta sotto il Ministero dell'interno, va invece riportata sotto le Amministrazioni diverse e variano di conseguenza i relativi totali.

Sull'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », alla voce: « Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane) », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 20.123.600; (1987) 26.173.600; (1988) 27.219.600 ».

1-Tab.B.1 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,
POLLINI, CALICE, CROCETTA,
ALICI, BOLLINI

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », alla voce: « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 2.400.000; (1987) 3.800.000; (1988) 5.200.000 ».

1-Tab.C.1 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI,
POLLINI, CALICE, CROCETTA,
ALICI, GIURA LONGO, BOLLINI

Nell'articolo 1, comma 1, sostituire le cifre «lire 163.652» e «lire 213.015», rispettivamente con: «lire 163.622» e «lire 212.985».

1.1 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAZZI. Signor Presidente, nel mio intervento illustrerò gli emendamenti 1-Tab. B. 1 e 1-Tab. C. 1 molto brevemente in quanto posso richiamarmi all'intervento

svolto durante la discussione generale su questi temi, aggiungendo soltanto il contenuto degli emendamenti ed il loro significato.

Il primo emendamento, presentato alla tabella B, tende a modificare previsioni di spesa per trasferimenti ordinari per comuni e province prendendo atto della modificazione introdotta dalla Camera che ha aumentato queste previsioni di 500 miliardi, e proponendo un'ulteriore aggiunta di 1.000 miliardi in modo da realizzare una disponibilità per comuni e province pari ai trasferimenti del 1985 incrementati del 6 per cento. Per tutte le amministrazioni pubbliche infatti, escluse le amministrazioni comunali, si è previsto un aumento in questa misura e qualunque imposta trasferita ai comuni per il 1986 — compresa la TASCO —, se deve svolgere la sua funzione di finanziare spese aggiuntive, comporta che i trasferimenti ordinari siano incrementati del 6 per cento.

Il secondo emendamento riguarda il concorso statale per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento. L'incremento è motivato dalla necessità di garantire la copertura fino al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui contratti nel 1984 il cui ammortamento è cominciato nel 1985 per i quali lo stesso Governo ha indicato una carenza di mezzi per circa 540 miliardi per la competenza del 1985 ed altrettanti per il 1986, e per garantire la copertura dei mutui contratti nel 1985 che, salvo diversa indicazione, dovrebbero essere nel complesso di 9.900 miliardi. Per assicurare l'ammortamento di questi mutui, sempre nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è necessario incrementare le previsioni formulate dal Governo e trasmesse nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che pure sono aumentate di 200 miliardi rispetto al testo approvato dal Senato, di ulteriori 1.300 miliardi per il 1986 e di altrettante per gli anni successivi.

Sono queste le motivazioni per le quali chiediamo che questi emendamenti siano accolti dall'Assemblea.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, l'emendamento del

Governo 1.1 è strettamente conseguenziale all'approvazione da parte dell'Aula del testo presentato dalla Commissione bilancio dell'articolo 10, tanto controverso. Poichè tale emendamento comporta un'economia di 30 miliardi, di altrettanto si devono ridurre sia la voce del ricorso al mercato sia la voce del saldo netto da finanziare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 1.1, che è un emendamento dovuto, il parere è favorevole, mentre è contrario sugli altri due.

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Bonazzi, non senza permettermi di ricordare all'Aula che già quando abbiamo affrontato l'argomento presso la Camera la prima voce cui si riferisce l'emendamento Bonazzi, relativa ai trasferimenti correnti alla finanza locale, è stata aumentata di 500 miliardi, mentre la seconda voce, quella riferita ai trasferimenti in parte capitale, è stata aumentata di 200 miliardi. In questo modo si è andati incontro in maniera estremamente comprensiva alle esigenze della finanza locale, ma con il senatore Bonazzi non si andrà mai avanti abbastanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-Tab.B.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab.C.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, e le allegate tabelle modificati dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari